




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1679

Ratifica ed esecuzione Accordi tra l'Italia e la
Repubblica di Corea in materia di cooperazione
scientifica e tecnologica

N. 101 – 18 giugno 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1679

Ratifica ed esecuzione Accordi tra l'Italia e la
Repubblica di Corea in materia di cooperazione
scientifica e tecnologica

N. 101 – 18 giugno 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1679
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relatore per la	Comencini
Commissione di merito:	
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	III Commissione

PREMESSA

Il disegno di legge reca la ratifica dei seguenti Accordi:

- di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
- di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

Il testo originario del disegno di legge presentato al Senato (AS 678), di iniziativa parlamentare, non era corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame al Senato è stata acquisita una relazione tecnica.

Nella scorsa legislatura (XVII) i due accordi erano inclusi – insieme ad altri – in un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo (AS 2813): il Senato non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO			
	2019	2020	A decorrere dal 2021
Art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica (cooperazione culturale)	180.000	180.000	190.450
Art. 3, comma 2 del disegno di legge di ratifica (cooperazione scientifica e tecnologica)	610.000	610.000	624.720

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: prevede il sostegno delle parti alla diffusione delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte contraente, con particolare riguardo alle università e agli istituti d'istruzione superiore, al fine di incrementare docenze e lettori specificamente dedicati.	La relazione tecnica elenca le seguenti spese annue: <ul style="list-style-type: none">• contributi a università coreane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana (MAECI): 12.190 euro;• contributi a enti e istituzioni coreani per la formazione di docenti locali di lingua italiana (MAECI): 15.000 euro;• spese per forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad università coreane quale supporto per l'insegnamento dell'italiano (MAECI): 2.000 euro. TOTALE per MAECI: 29.190 euro annui dal 2019.
Articolo 4: prevede la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione con scambi di documenti e visite di esperti, con l'obiettivo di giungere a un Accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati di istruzione dei due Paesi, previa comparazione dei rispettivi sistemi e piani di studio.	La relazione tecnica afferma che per intensificare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, è prevista <u>ogni tre anni</u> l'invio di una missione (la prima sarà nel 2021) in Corea di 2 dirigenti, 1 del MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni con i seguenti oneri: <ul style="list-style-type: none">• viaggio: 2 biglietti a/r Roma/Seoul (1.400 euro x 2 pp.): 2.800 euro;• pernottamento (150 euro x 3 gg. x 2 pp.): 900 euro;• vitto (60 euro x 4 gg. x 2 pp.): 480 euro. TOTALE per MAECI: 2.090 euro ogni tre anni dal 2021; TOTALE per MIUR: 2.090 euro ogni tre anni dal 2021.
Articolo 5: al fine di incoraggiare le attività delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche delle due parti, nell'ambito dei fondi disponibili, prevede consultazioni fra le Parti.	La relazione tecnica afferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale poiché le attività ivi previste verranno svolte solo in presenza di fondi disponibili, come specificato nel testo del medesimo articolo. Anche per quanto riguarda l'istituzione di un istituto di cultura coreano nel territorio italiano e le possibili agevolazioni rispetto alle sue attività non si prevedono nuovi oneri, poiché l'istituzione di tali istituti è

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	regolata direttamente dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.
<p>Articolo 6: promuove la collaborazione diretta tra le università ed altri istituti superiori o specializzati, con particolare riguardo agli scambi di lettori, ricercatori ed esperti, e la partecipazione a conferenze, convegni e seminari.</p>	<p>La relazione tecnica afferma quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per il finanziamento di accordi interuniversitari (MIUR) è prevista la spesa annua di 15.000 euro; b. sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 5 docenti ricercatori coreani, forfettariamente quantificati in 960 euro a persona per soggiorno (MAECI): 4.800 euro; c. l'Italia può inviare in Corea 5 docenti e ricercatori italiani: 5 biglietti a/r Roma/Seoul per 1.400 euro c.d. (MIUR): 7.000 di euro. <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e di ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente (cfr. punti b e c); • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti (cfr. punto b). <p>TOTALE per MAECI: 4.800 euro annui dal 2019; TOTALE per MIUR: 22.000 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 7: prevede collaborazioni dirette tra le Parti nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura e dell'architettura, anche con la partecipazione a festival ed esposizioni; tali collaborazioni riguarderanno sia gli enti governativi competenti che le persone impegnate nel campo delle arti visive dello spettacolo.</p>	<p>La relazione tecnica su tale collaborazione quantifica oneri per 45.000 euro a carico del MAECI. TOTALE per MAECI: 45.000 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 8: sostiene l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione e la coproduzione cinematografica.</p>	<p>La relazione tecnica afferma quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri, per l'invio a Seoul di una delegazione di 3 rappresentanti italiani per 6 giorni (MIBAC), per un costo di 7.530 euro, così ripartito: <ul style="list-style-type: none"> ○ viaggio per 3 biglietti a/r Roma/Seoul (1.400 euro x 3 pp.): 4.200 euro; ○ pernottamento (150 euro x 5 gg. x 3 pp.): 2.250 euro;

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	<ul style="list-style-type: none"> ○ vitto (euro 60 x 6 gg. x 3 pp.): 1.080 euro; • per la realizzazione di eventi di interesse reciproco nella cinematografia (MIBAC) è previsto l'onere di 15.000 euro. <p>TOTALE per MIBAC: 22.530 euro annui dal 2019.</p>
Articolo 9: promuove la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie, attraverso l'istituzione di premi ed altri incentivi.	<p>La relazione tecnica sulla concessione di premi e contributi volti a promuovere in Corea la traduzione e la pubblicazione del libro italiano prevede per MAECI stima un onere di 7.000 euro.</p> <p>TOTALE per MAECI: 7.000 euro annui dal 2019.</p>
Articolo 10: prevede la cooperazione tra le Parti nel campo della proprietà intellettuale e dei relativi diritti.	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale in quanto la collaborazione tra le autorità governative dei due Paesi verrà svolta, come da competenza istituzionale, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite i canali diplomatici.</p>
Articolo 11: prevede la cooperazione diretta tra le istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale, nonché tra le biblioteche per la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio culturale.	<p>La relazione tecnica afferma sull'articolo in esame quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per promuovere la collaborazione tra musei e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a un esperto e un bibliotecario coreani, forfettariamente quantificati in 960 euro a persona per soggiorno (MIBAC): 1.920 euro; • l'Italia può inviare in Corea un esperto e un bibliotecario italiani (2 biglietti a/r Roma/Seoul per 1.400 euro ciascuno) (MIBAC): 2.800 euro. <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti. <p>Infine, la RT precisa che gli auspici di cooperazione diretta tra istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma</p>

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	<p>esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa (bilancio MIBAC, cap. 2066, 2068, 5654, 7224, 7433, 7460).</p> <p>TOTALE per MIBAC: 4.720 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 12: prevede la cooperazione attraverso ricerche congiunte e scambi di informazioni, come anche scavi e progetti di restauro congiunti, patrimonio culturale e archeologico.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività relative alla cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia di cui al presente articolo sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni (bilancio MIBAC, cap. 1292, 2066, 5654, 7360, 7433, 7502) e pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.</p>
<p>Articolo 13: nei limiti dei fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, prevede l'assegnazione dalle Parti contraenti di borse di studio a studenti, insegnanti e lettori dell'altro Paese, ai quali verranno altresì assicurate le condizioni più favorevoli previste dalle normative in vigore nel Paese ospitante.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la concessione di borse di studio a studenti coreani per un massimo di 18 mensilità di 820 euro ciascuna (borsellino mensile unitario di 820 euro) comporta per (MAECI) una spesa di 14.760 euro.</p> <p>TOTALE per MAECI: 14.760 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 14: prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni per combattere il traffico illegale di opere d'arte, di beni culturali, di audiovisivi, di documenti ed altri oggetti di valore - sempre nel quadro delle rispettive normative.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi dell'apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).</p>
<p>Articolo 15: prevede la promozione di scambi di conoscenze ed esperienze in tema di diritti umani, libertà politiche e civili, pari opportunità tra i sessi e tutela delle minoranze.</p>	<p>La relazione tecnica precisa che gli auspici di collaborazione nello scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà politiche e civili, nonché di pari opportunità e di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa (bilancio MIUR, cap. 1473, 1509; bilancio MAECI, cap. 2471, 3341, 3366, 2301).</p>

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 16: nel settore dei giovani e dello sport, prevede scambi attraverso viaggi di studio, gare ed altre iniziative e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private in tema di giovani per sviluppare scambi di esperienze e iniziative.	La relazione tecnica afferma che la Cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili comporta per il MAECI una spesa di 30.000 euro. TOTALE per MAECI: 30.000 euro annui del 2019.
Articolo 17: prevede la collaborazione tra le parti per scambi tra individui e organizzazioni nel settore della filmografia, della radio e della televisione.	La relazione tecnica afferma che gli eventuali oneri discendenti dall'incoraggiamento di ogni forma di scambio e collaborazione promosso dalle Parti contraenti nel settore della filmografia, della radio e della televisione, saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati alla realizzazione di queste iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.
Articolo 18: prevede il sostegno congiunto a progetti di cooperazione culturale tra le organizzazioni delle due Parti e quelle di Paesi terzi.	La relazione tecnica afferma che l'impegno previsto dalla norma in esame resta subordinato alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di eventuali fondi disponibili. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 19: istituisce una Commissione mista italo-coreana per la cooperazione culturale, composta da rappresentanti delle due Parti contraenti con il compito della supervisione sull'attuazione dell'Accordo, nonché l'approvazione di eventuali programmi e accordi successivi. Le riunioni della Commissione mista avverranno alternativamente nelle capitali dei due Paesi, in date che verranno stabilite per via diplomatica.	La relazione tecnica afferma che la istituenda Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Corea ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio di 3 dirigenti in Corea nel 2021, di cui 1 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (1.400 euro x 3 biglietti a/r Roma/Seoul): 4.200 euro; • pernottamento (150 euro x 3 gg. x 3 pp.): 1.350 euro; • vitto (60 euro x 4 gg. x 3 pp.): 720 euro. TOTALE per MAECI: 2.090 euro , ogni tre anni dal 2021; TOTALE per MIUR: 2.090 euro , ogni tre anni dal 2021; TOTALE per MIBAC: 2.090 euro , ogni tre anni dal 2021.
Articoli 20-21: prevedono la via negoziale per la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo (art. 20) e la possibilità di modifica dell'accordo (art. 21).	La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto le eventuali future modifiche all'Accordo saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo <i>ad hoc</i> ; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) (cooperazione culturale) distinti per articolo (in euro)			
	2019	2020	dal 2021
Art. 3	29.190	29.190	29.190
Art. 4	-	-	4.180
Art. 6	26.800	26.800	26.800
Art. 7	45.000	45.000	45.000
Art. 8	22.530	22.530	22.530
Art. 9	7.000	7.000	7.000
Art. 11	4.720	4.720	4.720
Art. 13	14.760	14.760	14.760
Art. 16	30.000	30.000	30.000
Art. 19	-	-	6.270
TOTALI	180.000	180.000	190.450

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni (in euro)			
Ministero	2019	2020	dal 2021
MAECI	130.750	130.750	134.930
MIUR	22.000	22.000	26.180
MIBAC	27.250	27.250	29.340
TOTALI	180.000	180.000	190.450

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b) (cooperazione scientifica e tecnologica)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 2 e 3: prevedono l'impegno delle Parti a promuovere specifici Accordi di collaborazione fra Ministeri, Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, nonché altri enti dei rispettivi Paesi (art. 2) e la partecipazione congiunta delle Parti ai programmi di ricerca dell'Unione europea o di altre Organizzazioni multilaterali (art. 3).	La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano, di per sé, oneri a carico del bilancio pubblico in quanto contengono auspici di collaborazione, peraltro già rientranti nei normali compiti istituzionali delle amministrazioni coinvolte (bilancio MAECI, cap. 2471, 2619, 2760, 1300; bilancio MIUR, cap. 1350, 1659) e delle rappresentanze diplomatiche all'estero. Inoltre, l'attività da essi prevista trova specifica attuazione attraverso le disposizioni degli articoli di seguito descritti.
Articolo 5 punti a), b) ed e): come forme di cooperazione prevedono scambi di scienziati, ricercatori e tecnici (lett. a), scambi di informazioni e documentazione (lett. b) e progetti congiunti di ricerca e formazione (lett. e).	La relazione tecnica afferma quanto segue: a. per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 10 giorni a 20 docenti e ricercatori coreani, forfettariamente quantificati in 1.200 euro cadauno (MAECI): 24.000 euro;

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b) (cooperazione scientifica e tecnologica)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	<p>b. sulla base di analoghe iniziative di accordi precedenti, l'Italia può offrire 20 soggiorni di lunga durata (30 giorni, 1.300 euro cadauno) (MAECI): 26.000 euro;</p> <p>c. l'Italia può inviare in Corea 20 docenti e ricercatori italiani: 20 biglietti a/r Roma/Seoul per 1.400 euro cadauno (MAECI): 28.000 euro.</p> <p>La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli scambi di esperti, docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente (cfr. punti a, b, c); • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti (cfr. punto a); • per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 1.300 euro al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia; (cfr. punto b). <p>TOTALE per MAECI: 78.000 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 5 punti c), d), e), f) e g): come altre forme di cooperazione prevedono l'organizzazione di seminari, laboratori e conferenze (lett. c), centri congiunti di ricerca e laboratori (lett. d), progetti di ricerca e formazione (lett. e), concessione di borse di studio a docenti e ricercatori (lett. f) e ogni altra forma di cooperazione (lett. g).</p>	<p>La relazione tecnica elenca le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse (MAECI): 250.000 euro; • contributi per l'utilizzo di strutture di ricerca avanzata e la collaborazione per corsi di formazione (MAECI): 154.120 euro; • concessione di borse di studio a ricercatori coreani per 34 mensilità del valore di 820 euro c.d. (borsellino mensile unitario 820 euro) (MAECI): 27.880 euro; • finanziamento di progetti di ricerca congiunti (MIUR): 100.000. <p>TOTALE per MAECI: 432.000 euro annui dal 2019; TOTALE per MIUR: 100.000 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 6: prevede che l'effettiva attuazione dell'Accordo sia soggetta alle disponibilità di fondi e alle politiche delle due Parti, ciascuna delle quali, comunque metterà a disposizione di ricercatori, tecnici, borsisti ed esperti inviati dai rispettivi</p>	<p>La relazione tecnica afferma che i "benefici" da mettere a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi (articolo 6, comma 2) sono da intendersi come ogni facilitazione consentita</p>

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b) (cooperazione scientifica e tecnologica)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Governi le migliori condizioni possibili di lavoro e i benefici previsti dalla legislazione vigente.	dalla legislazione vigente del Paese ospitante che assicuri il buon esito delle attività di cui all'articolo 5. Avendo tale previsione carattere meramente non discriminatorio e non innovativo dell'ordinamento interno, da essa non discendono nuovi o maggiori oneri.
Articolo 7: disciplina il rispetto delle disposizioni a tutela della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso dell'attuazione dell'Accordo in esame contenute nell'Annesso all'Accordo, che ne costituisce parte integrante.	La relazione tecnica afferma che sullo scambio di informazione tecnologica e sul trasferimento tecnologico dei risultati derivanti dall'attività di collaborazione, si prevede a carico delle Parti del presente accordo una mera attività di facilitazione, impegnandosi a non ostacolare o contrastare gli scambi stessi. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Annesso sulla proprietà intellettuale: prevede l'impegno delle Parti per assicurare una adeguata protezione della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso la notifica tempestiva di ogni evento riguardante tale materia e definisce il campo di applicazione delle disposizioni in esso contenute, le modalità di ripartizione dei diritti e dei proventi tra le Parti e la tutela delle informazioni confidenziali di lavoro. In particolare, il <u>paragrafo 2.2.3</u> prevede l'ipotesi in cui il progetto congiunto di ricerca porti alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprietà intellettuale non protetta da nessuna delle leggi in vigore nei Paesi delle Parti contraenti e dispone che, in tal caso, si determini la corretta allocazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso un'apposita commissione.	La relazione tecnica sul <u>paragrafo 2.2.3</u> in esame ipotizza che la Commissione si riunisca alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione si tenga nel 2021 in Corea, quantificando gli oneri relativi all'invio in missione in Corea di due ricercatori e due funzionari di livello dirigenziale italiani per 5 giorni nei termini seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (1.400 euro x 4 biglietti a/r Roma/Seoul): 5.600 euro; • pernottamento (120 euro x 4 gg. x 4 pp.): 1.920 euro; • vitto (60 euro x 5 gg. x 4 pp.): 1.200 euro. TOTALE per MAECI: 8.720 euro , ogni tre anni dal 2021.
Articolo 8: istituisce una Commissione Mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle rispettive Capitali, in date da stabilire, per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione ai sensi dell'Accordo, la formulazione di raccomandazioni e la definizione dei programmi di cooperazione e la relativa esecuzione.	La relazione tecnica afferma che la istituenda Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Corea ogni tre anni. Nell'ipotesi di <u>un solo incontro nel corso del 2021</u> , che comporti l'invio in missione in Corea di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (1.400 euro x 3 biglietti a/r Roma/Seoul): 4.200 euro; • pernottamento (120 euro x 3 gg. x 3 pp.): 1.080 euro; • vitto (60 euro x 4 gg. x 3 pp.): 720 euro. TOTALE per MIUR: 2.000 euro dal 2021; TOTALE per MAECI: 4.000 euro dal 2021.
Articoli 9 e 10: prevedono la via negoziale per la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo (art. 9) e la modifica in qualunque momento dalle Parti contraenti (art. 10).	La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto le eventuali future modifiche all'Accordo saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi,

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b) (cooperazione scientifica e tecnologica)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo <i>ad hoc</i> , la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) (cooperazione scientifica e tecnologica) distinti per articolo (in euro)			
	2019	2020	dal 2021
Art. 5	610.000	610.000	610.000
Art. 7 – annesso, par. 2.2.3	-	-	8.720
Art. 8	-	-	6.000
TOTALE	610.000	610.000	624.720

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni (in euro)			
Ministero	2019	2020	dal 2021
MAECI	510.000	510.000	522.720
MIUR	100.000	100.000	102.000
TOTALI	610.000	610.000	624.720

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p data-bbox="159 1261 782 1317">Articolo 3: per la finalità degli accordi sopra descritti si prevede quanto segue:</p> <ul data-bbox="159 1317 782 1731" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="159 1317 782 1507">• per l'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>a)</i> (cooperazione culturale), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, si autorizza la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021; <li data-bbox="159 1507 782 1731">• per l'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b)</i>, (cooperazione scientifica e tecnologica), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, si autorizza la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021. <p data-bbox="159 1731 782 1986">A tali oneri, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle</p>	<p data-bbox="798 1261 1348 1451">La Nota di trasmissione della relazione tecnica ha posto l'approvazione degli articoli 3 e 4 (nel testo attualmente in esame) quale condizione per la positiva verifica della relazione medesima. La condizione è stata recepita dal Senato.</p>

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	
<p>Articolo 4: contiene la clausola di invarianza finanziaria in cui si prevede che dalle disposizioni degli accordi in esame <u>non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>, ad esclusione degli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i>) (<u>cooperazione culturale</u>); • degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), (<u>cooperazione scientifica e tecnologica</u>); • del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>). <p>Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i>), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>	

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che, per entrambi gli accordi, tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come “spese autorizzate” e, quindi, come limiti di spesa: appare dunque necessario acquisire l’avviso del Governo circa l’effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.

Inoltre, in merito alle Commissioni previste dall’art. 19 dell’Accordo di cooperazione culturale e dagli articoli 7 e 8 dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, che si riuniscono ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi, si osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella RT, ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni delle Commissioni.

Sempre con riferimento alle Commissioni ora menzionate, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Corea: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari coreani.

Con particolare riferimento all'articolo 11 dell'Accordo di cooperazione culturale (che incoraggia la cooperazione tra le istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale, nonché tra le biblioteche), la relazione tecnica, da un lato, quantifica gli oneri previsti per la collaborazione fra musei e biblioteche, dall'altro, per le istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale, subordina la collaborazione alla presenza di disponibilità finanziarie e, pertanto, non individua nuovi o maggiori oneri per tale ultima attività. Poiché il testo dell'articolo 11 non differenzia la disciplina delle due fattispecie, andrebbe acquisita conferma che per le due categorie di istituzioni siano effettivamente stimabili effetti finanziari diversi.

Si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (cooperazione culturale), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) (cooperazione scientifica e tecnologica), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione degli articoli 3 (diffusione dello studio dell'italiano e del coreano), 4 (collaborazione nel campo dell'istruzione), 6 (collaborazione fra università), 7 (collaborazione in materia di arti visive), 8 (promozione dell'attività cinematografica), 9 (cooperazione nel settore della proprietà intellettuale), 11 (cooperazione tra musei e tra biblioteche), 13 (borse di studio), 16 (cooperazione nei settori dei giovani e dello sport) e 19 (istituzione di una Commissione mista) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), in materia di cooperazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea.

Si fa inoltre presente che il comma 2 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione degli articoli 5 (attività di cooperazione), 7 e paragrafo 2.2.3 dell'Annesso (trattamento della proprietà industriale) e 8 (istituzione di una Commissione mista) dell'Accordo di cui all'articolo

1, comma 1, lettera *b*), in materia di cooperazione scientifica a tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea.

Il comma 3 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari complessivamente a 790.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 815.170 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento, pur includendo oneri di missione, siano configurati come limiti massimi di spesa, non si hanno osservazioni da formulare riguardo alla copertura finanziaria degli oneri medesimi, stante l'esiguità dei citati oneri di missione.